

REGIONE VENETO

AZIENDA UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA N. 10

"VENETO ORIENTALE"

PIAZZA DE GASPERI N. 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE) -

C.F. E P. IVA 02799490277

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE DA ESPLETARSI

AI SENSI DELL'ART. 7 - 6° CO. DEL D. L.VO 30.03.01 N. 165.

In data presso la sede dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n.10 "Veneto Orientale" (leggasi in seguito più brevemente A.U.L.S.S. n. 10) con sede in San Donà di Piave (VE), a seguito della deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 21/02/2014

T R A

l'A.U.L.S.S. n.10 - Veneto Orientale (C.F. e P.IVA 02799490277) rappresentata dal Direttore Generale BRAMEZZA Carlo, nato a Treviso il 04.05.1967 e domiciliato per la sua carica in Piazza De Gasperi n.5 a S. Donà di Piave

E

l'ing. DUPUIS Adrian nato a e residente ain via - C.F.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- 1.** L'attività disciplinata dal presente contratto è effettuata ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile e dall'art. 7 - 6° comma, del D. L.vo 30.03.01 n. 165;
- 2.** L'ing. Dupuis si impegna ad effettuare una collaborazione professionale, presso l'unità operativa complessa di oncologia del presidio

ospedaliero di San Donà di Piave, per la realizzazione di una ricerca scientifica finalizzata all'acquisizione, gestione e trattamento dati di sperimentazioni cliniche, per complessive 260 ore, nel periodo 10.03.2014 - 09.03.2015.

L'ing. Dupuis svolge la propria attività professionale in autonomia nell'ambito del programma definito con il Responsabile dell'U.O. dell'A.U.L.S.S. n.10 a cui afferisce.

3. Il compenso per l'incarico in questione viene stabilito in complessivi € 4.608,00= (quattromilaseicento/00), onnicomprensivi.

La corresponsione del predetto compenso verrà frazionata con emissione di notule di € 1.152,00= (millecentocinquanta/00) ciascuna, entro le seguenti scadenze: 30.06.14, 30.09.14, 31.12.14 e 31.03.15.

La corresponsione del compenso sarà effettuata in seguito a visto autorizzativo del Responsabile dell'U.O. a cui il professionista afferisce in merito alla rispondenza dell'attività prestata rispetto allo stato di avanzamento del progetto.

4. Il presente contratto potrà essere risolto su iniziativa di ciascuna delle parti mediante preavviso di almeno 30 giorni a mezzo lettera raccomandata A.R..

Al collaboratore che non rispetti detto termine sarà applicata una penale dell'importo di € 51,65= (cinquantuno/65) per ogni giorno di mancato preavviso, salva la facoltà dell'Azienda di rinunciare su indicazione del Responsabile dell'U.O. a cui il professionista afferisce.

5. Le parti dichiarano che il presente contratto non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro subordinato.

6. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente contratto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia.

7. La presente scrittura privata redatta in duplice copia ad uso delle parti sarà soggetta a registrazione in caso d'uso a cura ed onere di chi ne fa richiesta.

Le spese di bollo sono a carico del professionista.

8. Per ogni controversia legale si dichiara la competenza del Foro di Venezia.

9. L'ing. Dupuis prende atto che, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 e ss., i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per finalità di gestione del presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLABORATORE

- Ing. Adrian DUPUIS - _____

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA U.L.S.S. N. 10

-Dott. Carlo BRAMEZZA - _____